

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-20



The European Agricultural Fund for Rural Development
Europe investing in rural areas

REGIONE
TOSCANA



Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali

Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

Tipo di operazione - 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza organica”

Descrizione del tipo operazione

Il territorio regionale evidenzia una significativa estensione di aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico (frane, smottamenti) e da diffusi processi di erosione del suolo. Inoltre la scarsa capacità dei versanti di trattenere le acque, connessa all'abbandono delle sistemazioni idraulico-agrarie e delle pratiche agro-silvo-pastorali, accentua la portata delle alluvioni che si verificano a seguito di eventi piovosi di eccezionale intensità, connessi ai cambiamenti climatici in atto. Il fenomeno coinvolge in modo particolare le aree declivi coltivate a seminativo o a vite, per le quali è opportuno adottare, compatibilmente alle condizioni pedo-agronomiche, opportune pratiche di gestione del suolo: la riduzione delle lavorazioni profonde e il mantenimento della copertura del suolo, onde contenere l'erosione e il ruscellamento.

A fronte di tale situazione si evidenzia l'importanza di valorizzare il ruolo che le attività agricole e forestali possono esercitare per la protezione del suolo, in primo luogo attraverso azioni dirette finalizzate alla riduzione dell'erosione, al mantenimento e all'incremento del tenore di sostanza organica dei suoli, al contenimento dei fenomeni di desertificazione.

L'operazione risponde al fabbisogno 13 “Proteggere il territorio agrario e forestale da fenomeni di dissesto idrogeologico, frane e alluvioni e processi di desertificazione”.

L'operazione risponde:

- prioritariamente alla Focus area 4c) miglior gestione del suolo
- secondariamente alla Focus area 5a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

L'operazione inoltre è collegata ai seguenti temi trasversali:

- Ambiente: in quanto promuove pratiche che favoriscono primariamente la tutela del suolo da fenomeni erosivi, delle acque, incrementando la capacità filtrante e di ritenzione idrica delle acque e riducendo i fenomeni di lisciviazione e della biodiversità naturale (compresa quella dei microrganismi del suolo) nonché la conservazione del paesaggio nei confronti di fenomeni di degrado e di dissesto idrogeologico;
- Cambiamenti climatici: in quanto promuove pratiche colturali che consentono di proteggere e/o aumentare la fertilità dei suoli, contrastare fenomeni di erosione e di desertificazione, incrementare l'accumulo di carbonio "C" organico. Inoltre l'operazione contribuisce alla riduzione dell'impiego di fertilizzanti chimici e delle lavorazioni del terreno e quindi al contenimento delle emissioni dirette ed indirette collegate a questi interventi (mineralizzazione della sostanza organica);

- Innovazione: l'operazione promuove la diffusione di tecniche innovative per la gestione del suolo, che favoriscono la tutela della fertilità e la conservazione della sostanza organica.

L'obiettivo principale dell'operazione è la protezione del suolo da fenomeni erosivi, la conservazione della sostanza organica e la riduzione del tasso di mineralizzazione, allo scopo di tutelare la fertilità dei suoli, in particolare nelle aree declivi e nelle zone soggette a processi di desertificazione. A tale scopo l'operazione prevede un sostegno per la riduzione dell'impatto delle lavorazioni, incentivando la semina su sodo, l'incremento della copertura vegetale delle superfici a seminativo soprattutto nel periodo invernale e l'inerbimento di colture arboree specializzate.

Tali interventi favoriscono indirettamente la diversificazione dei sistemi colturali e determinano benefici anche per la biodiversità naturale e il paesaggio: l'incremento della complessità biologica riduce la pressione selettiva operata dalle monosuccessioni sulla flora infestante e sulla fauna terricola.

Indirettamente l'operazione può favorire anche la protezione della qualità delle acque, riducendo il trasporto solido delle particelle terrose e la lisciviazione dell'azoto e del fosforo nelle acque superficiali. Inoltre l'incremento della sostanza organica aumenta la capacità di infiltrazione e di conservazione delle acque nel suolo.

Sulle superfici a seminativi, attraverso questa operazione l'agricoltore è portato altresì ad adottare gli avvicendamenti più opportuni in modo da ridurre le conseguenze negative che si hanno in caso di monosuccessioni o successioni meno favorevoli all'ambiente: maggior presenza di infestanti, maggiore aggressività di alcuni patogeni. Per le colture arboree specializzate (vigneti e frutteti), scopo dell'operazione è assicurare, nel periodo autunno-invernale, la copertura del suolo nelle interfile per ridurre gli effetti dell'erosione e favorire il mantenimento della sostanza organica.

L'operazione è articolata in impegni di diverso livello e differenziati tra seminativi e colture arboree in modo da coinvolgere il maggior numero possibile di aziende agricole alla luce della diversità degli ambienti pedoclimatici della Regione; ciò ha comportato la determinazione di premi differenziati secondo il tipo di impegno scelto dall'azienda.

A parte la differenziazione tra seminativi e arborati, l'importo dei premi è svincolato dalle tipologie di colture che l'azienda inserisce annualmente nel proprio piano colturale per il soddisfacimento dell'impegno.

L'operazione prevede un impegno quinquennale che ogni anno deve interessare almeno il 20% della superficie aziendale a seminativi in avvicendamento (sono esclusi dal calcolo i pascoli ed i prati permanenti) o il 50% di colture arboree specializzate.

L'operazione prevede uno dei seguenti impegni:

1. *Semina su sodo*
2. *Introduzione di colture di copertura*
3. *Inerbimento delle colture arboree specializzate*

1 *Semina su sodo*

L'impegno, che deve interessare almeno il 20% della superficie aziendale a seminativi, prevede:

- la semina su sodo con utilizzo di seminatrici speciali
- di mantenere in loco i residui della coltura in precessione a quella seminata su sodo

2 *Introduzione di colture di copertura*

L'impegno, che deve interessare almeno il 20% della superficie aziendale a seminativi prevede:

- la semina di colture di copertura a ciclo autunno-invernale con lavorazione minima
- uso esclusivo di mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture di copertura
- semina della coltura principale su terreno lavorato con lavorazione minima (in assenza di aratura)

La percentuale minima del 20% si basa su di una rotazione in 5 anni delle colture. Tale percentuale minima è stabilita per incentivare l'adesione ad una tecnica agronomica non diffusa sul territorio.

L'azienda può scegliere di adottare la combinazione degli impegni (1+2):

- la semina di colture di copertura a ciclo autunno-invernale con lavorazione minima
- la devitalizzazione delle colture di copertura senza alcuna lavorazione del terreno
- la semina su sodo della coltura principale con utilizzo di seminatrici speciali sui residui colturali della coltura di copertura devitalizzata

Per tutti e tre gli interventi è obbligatoria la registrazione delle operazioni colturali sul registro aziendale che tuttavia non viene considerata nei conti economici.

3 Inerbimento delle colture arboree specializzate

L'impegno si applica ai vigneti, agli oliveti e ai frutteti (castagneti esclusi) e deve interessare almeno il 50% della superficie aziendale a colture arboree specializzate.

Secondo le diverse condizioni agro-pedo-climatiche il tipo di operazione prevede uno dei seguenti impegni:

- a. una copertura permanente del terreno da ottenersi con la semina di specie poliennali o annuali autoriseminanti, in modo uniforme su tutta la superficie oggetto di impegno; vige il divieto di lavorazione meccanica del terreno successivamente alla semina (nei vigneti e frutteti è ammessa la lavorazione solo sotto il filare)
- b. una copertura del terreno nel solo periodo autunno-invernale del terreno da ottenersi con la semina di specie annuali impiantate con tecniche di lavorazione minima

Per gli oliveti è ammesso esclusivamente l'impegno a.

La determinazione del premio per l'adesione da parte del beneficiario alla presente operazione e ad altre operazioni o misure ha tenuto conto, al fine di evitare sovracompensazioni, degli impegni remunerati e sovrapponibili sia in modo puntuale (stesso impegno) o generico (impegni puntuali rispetto ad impegni raggruppati in una unica voce di costo). Pertanto nel caso in cui gli impegni diversi insistano sulla medesima superficie, il premio è determinato tenendo conto degli eventuali impegni sovrapponibili e remunerati. In altri casi la combinazione delle operazioni è aziendale ma non sulla stessa superficie per cui non si pone un problema di sovracompensazione.

L'operazione 10.1.1 può essere adottata congiuntamente a livello aziendale con le seguenti operazioni/misure che prevedono un premio a superficie: 10.1.2, 10.1.3, 10.1.5 e 11 (cfr. tabella sottostante).

Nel caso in cui impegni diversi insistano sulla medesima superficie, il premio può essere combinato secondo il criterio descritto nel paragrafo Importi e aliquote di sostegno.

Inverdimento

L'introduzione di colture di copertura (impegno 2) è riportata nell'Allegato IX al Reg. UE 1307/2013. Tuttavia questa regione non ritiene di individuare tale pratica come equivalente ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

		Conservazione del suolo e della sostanza organica - 10.1.1			
		semina su sodi	colture di copertura	inerbimento arboreti specializzati	combinazione dei premi sulla stessa superficie
10.1.2	Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici	X	X	X	SI
10.1.3	Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali	o	o	o	NO
10.1.4	Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità	o	o	o	NO
10.1.5	Coltivazione delle varietà adattate alle condizioni locali a rischio di estinzione	X	X	X	NO
11	Agricoltura biologica	X	o	X	SI

X sovrapponibile sulla stessa superficie
o sovrapponibile sulla stessa UTE ma non sulla stessa superficie
- non sovrapponibile sulla stessa UTE

Tipo di sostegno

Il tipo di sostegno prevede il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie di seminativo o arboreto specializzato interessato dall'operazione a fronte di un impegno quinquennale nel rispetto dell'importo previsto dall'allegato II al Reg. UE n.1305/2013. Il pagamento del premio è relativo esclusivamente alle superfici interessate dall'impegno.

Beneficiari

Nel rispetto dell'Art. 28 (2) (9) del Reg. (UE) 1305/2013, sono gli agricoltori ai sensi del Codice civile (così come definiti nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali").

Costi ammissibili

Il premio è calcolato in base ai costi aggiuntivi e ai mancati redditi derivanti dagli impegni assunti rispetto ad ordinarietà e baseline.

Condizioni di ammissibilità

La superficie minima a premio è pari ad almeno 1 ha di seminativo (impegni 1 e 2) e 1 ha di coltura arborea specializzata (impegno 3), castagneti esclusi, fermo restando il vincolo delle percentuali della superficie a impegno (20% dei seminativi e 50% degli arboreti secondo gli impegni).

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE 1305/2013, il numero di ettari a cui si applica l'impegno può variare da un anno all'altro e non si applica ad appezzamenti fissi.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni e si riferiscono in particolare a elementi di natura territoriale.

La priorità territoriale è attribuita in funzione:

- del grado di svantaggio (zona montana o soggetta ad altri svantaggi) in base a quanto evidenziato nei punti di debolezza (punto 1 - PRIORITÀ 4 e 5) in merito alla vulnerabilità dei territori montani e svantaggiati che risultano ampiamente soggetti a dissesto idrogeologico
- di particolari vincoli ambientali (aree Natura 2000, parchi o con particolare criticità ambientali, ZVN, aree a rischio erosione e frane)

Importi e tassi di sostegno

Il premio varia secondo la tipologia di impegno:

1. Semina su sodo: 220 euro/ha di seminativo
2. Introduzione di colture di copertura: 240 euro/ha di seminativo
- 1+2. Semina su sodo e Introduzione di colture di copertura: 350 euro/ha di seminativo

3. Inerbimento delle colture arboree specializzate: 130 euro/ha di coltura arborea specializzata

Il premio varia in funzione della combinazione con altre operazioni/misure. Sono possibili combinazioni sulla stessa superficie solo con le operazioni 10.1.2 e la misura 11.

Non è possibile la combinazione sulla stessa superficie con l'operazione 10.1.3. La combinazione sulla stessa superficie con l'operazione 10.1.5 è possibile in relazione agli impegni ma saranno corrisposti solo i premi più alti, nella fattispecie i premi dell'operazione 10.1.5.

In combinazione con l'operazione 10.1.2:

1. Semina su sodo: 290 euro/ha di seminativo

2. Introduzione di colture di copertura: 340 euro/ha di seminativo

1+2. Semina su sodo e Introduzione di colture di copertura: 450 euro/ha di seminativo

3. Inerbimento delle colture arboree specializzate in combinazione con 10.1.2: 560 euro/ha di vigneto; 410 euro/ha di oliveto e altre arboree

Al fine di evitare sovracompensazioni, per l'impegno 1 (semina su sodo) dal premio è stata decurtata la voce relativa al diserbo in presemina (30 euro). Per gli impegni 2 (colture di copertura) e 3 (inerbimento colture arboree) non sussiste alcuna possibilità di sovracompensazione. Nell'impegno 1+2 è presente la voce del diserbo in presemina: non si procede tuttavia alla decurtazione in quanto il premio corrisposto (350 euro) è sensibilmente al di sotto del differenziale calcolato (459 euro/ha).

In combinazione con la misura 11:

1. Semina su sodo in combinazione con misura 11: 434 euro/ha di seminativo

2. Introduzione di colture di copertura non combinabile con misura 11

1+2. Semina su sodo e Introduzione di colture di copertura non combinabile con misura 11

3. Inerbimento delle colture arboree specializzate in combinazione con misura 11: 830 euro/ha di vigneto; 730 euro/ha di oliveto e altre arboree

Al fine di evitare sovracompensazioni, dal premio dell'impegno 1 (semina su sodo) è stata decurtata la voce relativa al diserbo in presemina (30 euro) in combinazione con il premio per i seminativi in mantenimento dell'agricoltura biologica. Per gli impegni 2 (colture di copertura) e 1+2 non si prevede la possibilità di combinare i premi in quanto le colture di copertra/sovescio rientrano nella normale pratica dell'agricoltura biologica. Per l'impegno 3 (inerbimento colture arboree) non sussiste alcuna possibilità di sovracompensazione.

Inverdimento

Per i premi relativi agli impegni di semina su sodo e inerbimento di colture arboree specializzate non si configura alcun rischio di doppio pagamento con le pratiche di inverdimento perché si tratta di pratiche di natura completamente diversa.

Per quanto riguarda gli impegni relativi alle colture di copertura, tale pratica rientra tra quelle utilizzabili come equivalenti in quanto riportata nell'allegato IX al Reg. UE 1307/2013. Tuttavia tale pratica è contrassegnata con asterisco, pertanto pur essendo utilizzabile come equivalente alla pratica di diversificazione, si configura come di natura diversa dalla diversificazione stessa. Nel caso di specie

l'introduzione di colture di copertura non è utilizzata ai fini dell'equivalenza, pertanto non si applica alcuna riduzione al premio calcolato.

Le colture intercalari sono inoltre riportate tra le superfici che possono essere utilizzate per soddisfare la pratica di inverdimento "aree di interesse ecologico" ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. i). Tuttavia tale possibilità è esclusa dall'art. 16, comma 1 del DM n. 6513 del 18/11/2014 sui pagamenti diretti che all'art. 16 esclude esplicitamente la possibilità di considerare quale area di interesse ecologico le superfici interessate da colture intercalari, pertanto non si configura alcun rischio di doppio pagamento.

Informazioni specifiche della misura

Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013 ed elencate nell'Allegato II allo stesso, con riferimento ai seguenti settori:

1. ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno
2. sanità pubblica, salute delle piante e degli animali
3. benessere degli animali

Gli impegni relativi ai CGO e alle BCAA sono dettagliati a livello nazionale dal Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e successivamente a livello regionale da Delibera di Giunta.

Di particolare rilevanza ai fini della presente operazione si segnalano le seguenti norme (BCAA):

- copertura minima del suolo
- gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
- mantenere i livelli di sostanza organica nel suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie se non per motivi di salute delle piante

Le attività minime sono stabilite a norma dell'art. 4 par. 1 lett. c) punti ii) e iii) del Reg. UE 1307/2013 sono specificate dal Decreto Ministeriale, n. 6513 del 18 novembre 2014, di attuazione sui pagamenti diretti: "Attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità" e dal *decreto del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013"*.